

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2534

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CHIRILLI, SODANO Calogero,
SCARABOSIO, COMINCIOLI, AGOGLIATI, OGNIBENE,
FERRARA, GIRFATTI, ASCIUTTI, CRINÒ, MORRA, FASOLINO,
D’IPPOLITO, NESSA, FEDERICI, LAURO, SANZARELLO,
FAVARO, GUBETTI, SAMBIN, BARELLI, TUNIS, D’AMBROSIO,
GENTILE, SALZANO, NOVI, NOCCO e GRECO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2003

—————

Modifica all’articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, in materia di patente a punti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, di attuazione della legge delega 22 marzo 2001, n. 85, ha disposto alcune modifiche al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

In particolare, esso vi ha aggiunto l'articolo 126-*bis*, che introduce nell'ordinamento italiano l'istituto della «patente a punti», già in vigore in alcuni paesi europei: la finalità di indurre i conducenti ad un più attento rispetto delle norme relative alla circolazione stradale appare evidente.

L'articolo 126-*bis*, al comma 2, prevede che l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione al codice della strada che comporti una perdita di punteggio ne dà notizia, entro trenta giorni, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Si intende come definita la contestazione quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi ammessi o decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il quarto periodo, nella versione originaria prevista dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 9 del 2002, prevedeva che la comunicazione potesse essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, fosse stata identificata inequivocabilmente: tale comunicazione poteva avvenire per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

Successivamente, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, adottato a seguito dei problemi verificatisi all'indomani dell'entrata in vigore della «patente a punti», aveva modificato l'articolo 126-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, ma solo

nel senso di sopprimere il riferimento all'utilizzo di moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, mentre lasciava invariata la disposizione della necessità di una inequivocabile identificazione del responsabile della violazione.

Nel corso della discussione in Aula alla Camera dei deputati, un emendamento a firma degli onorevoli Giachetti, Pasetto, Tuccillo e Lusetti, accolto dalla Commissione e dal Governo, ha modificato il quarto periodo del citato articolo 126-*bis*, introducendo la necessità che la comunicazione venga effettuata a carico del conducente, quale responsabile della violazione: in caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Tale modifica è stata confermata dall'esame del Senato della Repubblica ed è quindi entrata in vigore con la legge 11 agosto 2003, n. 214, che ha convertito, con modificazioni, il citato decreto-legge n. 151 del 2003.

Di conseguenza, attualmente, al di là della sanzione amministrativa di cui risponde, in solido, l'intestatario della carta di circolazione del veicolo, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, l'*iter* procedurale completo, comprendendo anche le eventuali sanzioni amministrative accessorie e la conseguente decurtazione dei punti-patente, viene applicato nei confronti del proprietario, qualora lo stesso non sia in grado o non voglia fornire i dati relativi all'effettivo conducente e alla sua patente.

La modifica qui proposta tende a ripristinare la versione iniziale dell'articolo 126-bis, così come introdotto dal decreto legislativo n. 9 del 2002 e cioè la necessità che la comunicazione debba avvenire solo se la persona del conducente sia stata identificata inequivocabilmente.

Pertanto l'*iter* procedurale completo, comprendendo anche le eventuali sanzioni amministrative accessorie e la conseguente decurtazione dei punti-patente,

deve essere applicato solamente nel caso in cui, all'atto della constatazione dell'avvenuta infrazione, l'agente accertatore contesti immediatamente la medesima al trasgressore.

La modifica proposta è volta quindi a sanare una estensione assolutamente abnorme della norma che richiede in sostanza l'auto-denuncia - principio inesistente nel nostro ordinamento - e può addirittura comportare la denuncia di familiari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il quarto periodo del secondo comma dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è sostituito dal seguente: «La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente».